

PIANTE COLTIVATE E PRODOTTI AGRARI (Difesa delle)
E) Convenzioni internazionali e protezione delle varietà vegetali

D.M. 21 luglio 1995, n. 467 (1).

Regolamento recante norme per l'estensione della tutela brevettuale di cui al D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974 (2), a nuovi generi e specie botanici.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 1995, n. 263.

(2) Riportato al n. E/IV.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali sono adottate le norme regolamentari per estendere le disposizioni medesime alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, contenente la disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuove varietà vegetali;

Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994 (numero 217/94/S.G.);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1.1.4/31890/4.13.42 del 5 maggio 1995);

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. La disciplina regolamentare contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 (2), viene estesa alle nuove varietà dei generi e delle specie le cui denominazioni nella versione latina e, laddove esiste, nella versione italiana, sono riportate nell'elenco che segue:

Abutilon Theophrasti (sin. Abutilon avicennae);

Abutilon Molle Sweet (sin. Sida Mollis Ortega);

Alocasia;

Alpinia;

Aristolochia;

Arundinaria;

Bambusa;

Beta Vulgaris L. var. Esculenta L. (Bietola da orto);

Bougainvillea;

Brassica Napus L. var. Napobrassica (L.) Peterm. (Navone);

Chenopodium album L. (Farinello);

Cocculus;

Colocasia;

Curcuma;

Dendrocalamus;

Eschscholzia (gen.);

Eucalyptus;

Formium;

Fortunella o Kumquat (Fortunella Swingle o Citrus Trump);
Gigantoclhoa;
Gypsophila;
Heliconia;
Kockia scoparia;
Ligularia;
Limonium (gen.);
Meryta;
Musa;
Oreopanax;
Papaver (Genus);
Philodendron;
Phyllostachis;
Polymnia Sonchifolia (Edulis);
Simmondsia chinensis;
Solanum muricatum;
Trevesia.

(2) Riportato al n. E/IV.